REGOLAMENTO (CEE) N. 1403/92 DELLA COMMISSIONE

del 27 maggio 1992

che modifica il regolamento (CEE) n. 3518/91 relativo alla nomenclatura dei paesi per le statistiche del commercio estero della Comunità e del commercio fra i suoi Stati membri

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1736/75 del Consiglio, del 24 giugno 1975, relativo alle statistiche del commercio estero della Comunità e del commercio fra i suoi Stati membri [1], modificato dal regolamento (CEE) n. 1629/88 [2], in particolare i suoi articoli 36 e 41,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3518/91 della Commissione, del 4 dicembre 1991, relativo alla nomenclatura dei paesi per le statistiche del commercio estero della Comunità e del commercio fra i suoi Stati membri [3], ha fissato la versione della detta nomenclatura valida al 1° gennaio 1992 e che tale versione è applicabile fino al 31 dicembre 1992;

considerando che i cambiamenti geopolitici avvenuti in Europa centrale ed orientale rivestono un'importanza tale da rendere assolutamente necessario, a titolo eccezionale, un adeguamento di natura esclusivamente tecnica della suddetta versione nel corso dell'anno;

considerando che tale adattamento deve consentire l'elaborazione di statistiche che tengano conto degli ultimi sviluppi;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la statistica del commercio estero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato al regolamento (CEE) n. 3518/91 è modificato nel modo seguente:

1) Le rubriche 048 — Iugoslavia e 056 — Unione Sovietica sono soppresse.

2) Dopo la rubrica 070 — Albania, sono aggiunte le rubriche seguenti:

« 072 Ucraina
073 Belorussia
074 Moldavia
075 Russia
076 Georgia
077 Armenia
078 Azerbaigian
079 Kazakistan
080 Turkmenistan
081 Uzbekistan
082 Tagikistan
083 Kirghizistan
090 Iugoslavia — Territorio della ex Iugoslavia, ad esclusione della Slovenia, della Croazia e della Bosnia-Erzegovina
091 Slovenia
092 Croazia
093 Bosnia-Erzegovina ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° giorno del mese successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

[1] GU n. L 183 del 14. 7. 1975, pag. 3.
[2] GU n. L 147 del 14. 6. 1988, pag. 1.
[3] GU n. L 334 del 5. 12. 1991, pag. 10.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 maggio 1992.

Per la Commissione
Henning CHRISTOPHERSEN
Vicepresidente